



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

CONVENZIONE QUADRO

Tra

**MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione
Generale**

e

Università di Siena

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, partita IVA 80022410486, con sede legale in Firenze, via Mannelli n. 113, rappresentato dal Direttore Generale Domenico Petruzzo;

e

L'Università di Siena, codice fiscale 80002070524, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto n. 55, rappresentata dal Magnifico Rettore Francesco Frati,

PREMESSO CHE

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale ha tra le proprie finalità istituzionali il compito di vigilare sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
- L'Università è istituzione pubblica di alta cultura finalizzata allo svolgimento, all'organizzazione e alla promozione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, anche attraverso selettive politiche di reclutamento e formazione di studiosi e studiosi, nonché alla formazione culturale, scientifica e professionale del corpo studentesco, all'innovazione scientifica e tecnologica e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze;
- saranno pertanto supportate tutte le attività realizzate in collaborazione tra l'Università di Siena e le scuole toscane di ogni ordine e grado nell'ottica dello sviluppo culturale richiamato dall'art. 9 della Costituzione;
- il percorso di alternanza scuola/lavoro (d'ora in poi alternanza):
 - consente un approccio metodologico, didattico e formativo per i giovani studenti che frequentano le terze, le quarte e le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado;
 - agevola l'orientamento nel merito delle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad esperienze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro;
 - garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, crediti certificati, rilasciati dall'istituzione scolastica sentiti i tutor aziendali;
 - è progettato, attuato, verificato e valutato, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partner del mondo del lavoro e della cultura, sulla base di delibera degli Organi Collegiali;
 - costituisce parte integrante del curriculum e del Piano dell'Offerta Formativa;
 - è oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;

VISTO

- l'articolo 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici produttivi e le associazioni del territorio;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;
- il DPR n. 275 dell'8/03/1999 con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge 59/97;
- la Legge n. 62 del 10/03/2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
- il DPR n. 347 del 6 novembre 2000, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale sono stati istituiti gli Uffici Scolastici Regionali di livello dirigenziale generale;
- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza;
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 concernente il Diritto-Dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 1, lett. C della Legge 53/2003;
- il D.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, a norma dell'art. 2 della Legge 53/2003, che definisce le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- la Legge 296/06 comma 622, che eleva l'età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni;
- il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 213;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 214;

- il D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 215;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, in particolare art. 34 comma 1 e comma 2, lettere g e t; art. 35, comma 4, lettere b – e;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola) “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, con particolare riguardo alle professionalità legate al sistema universitario e della ricerca. In quest'ambito, favorire il passaggio dall'istruzione al lavoro, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento al curriculum, l'introduzione e lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola lavoro.

Art. 2 – Obiettivi specifici

1. La presente Convenzione persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - promuovere una fattiva collaborazione tra le istituzioni scolastiche e quelle universitarie, per il raggiungimento e il consolidamento delle competenze di base, anche nell'ottica dell'apprendimento permanente;
 - favorire, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, la conoscenza nonché la fruizione diretta da parte degli studenti dei diversi ordini e indirizzi di studio;
 - supportare l'ampliamento dell'offerta formativa funzionale ed essenziale alla didattica laboratoriale relativa ai contenuti delle varie discipline interessate;
 - disciplinare l'inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane nei percorsi di alternanza da realizzare presso le strutture dell'Università di Siena, secondo modalità e tempi descritti agli articoli successivi, progettati dagli istituti scolastici, e inseriti nei piani di studio dei medesimi istituti;
 - sviluppare le competenze degli studenti al fine di poter costruire un progetto di vita e di individuare un proprio profilo professionale;
 - creare condizioni e occasioni di sviluppo culturale, sociale ed economico per il territorio;
 - potenziare l'offerta formativa delle scuole attraverso l'alternanza scuola lavoro (legge 107/2015);

- coniugare le opportunità offerte dall'alternanza scuola lavoro con il valore e le risorse a disposizione delle strutture scientifico-didattiche e amministrative dell'Ateneo;
- fornire agli studenti strumenti ed esperienze per l'orientamento e l'occupabilità;
- rafforzare le competenze previste dai Profili in uscita dei percorsi scolastici curricolari;
- favorire lo sviluppo di competenze trasversali e nuove rispetto ai Profili.

2. Le parti concordano sul fatto che i percorsi di alternanza sono considerati una modalità formativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. I percorsi di alternanza scuola-lavoro costituiscono, quindi, una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.

Art. 3 - Soggetti attuatori e frequentatori dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

Ai sensi della Legge 107/2015 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente accordo operativo, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi di cui all'articolo 1 del presente accordo sono le scuole secondarie di secondo grado e i destinatari sono studenti delle medesime scuole frequentanti le classi terze, quarte e quinte.

Art. 4 - Individuazione dei settori di intervento e degli istituti coinvolti nelle sperimentazioni

Ogni anno, prima dell'avvio dei percorsi di alternanza, l'Ufficio Scolastico Regionale concorderà con l'Università di Siena, attraverso l'Ufficio orientamento e tutorato, le attività, per i quali attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Art. 5 - La struttura, le funzioni e i compiti del "Gruppo di coordinamento"

1. Per garantire la migliore funzionalità delle attività e delle procedure, è istituito un Gruppo regionale di gestione e coordinamento (d'ora in poi Gruppo di coordinamento) paritetico. L'Università di Siena e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nomineranno loro rappresentanti nel Gruppo di coordinamento, in numero non superiore a tre per ognuno dei due Enti, con funzione di:
 - definire linee guida progettuali;
 - concordare l'ambito operativo dei percorsi di alternanza presso le strutture e le articolazioni dell'Università di Siena;
 - comunicare alle scuole secondarie di secondo grado della Toscana i percorsi di alternanza in offerta;
 - predisporre attività informative/formative sul ruolo e sulle iniziative dell'Università di Siena;
 - monitorare e valutare le esperienze, anche attraverso l'organizzazione di incontri con la presenza dei dirigenti, dei tutor e degli studenti.

Art. 6 - Progettazione e attivazione

1. Le azioni relative ai percorsi di alternanza scuola-lavoro dovranno essere realizzate tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Guida Operativa MIUR -Alternanza scuola lavoro – del 2015.
2. Le funzioni dei tutor, nominati dai responsabili delle strutture presso le quali si svolgeranno i percorsi e dai dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti, sono indicate dalla Guida Operativa sopra citata.
3. I percorsi formativi in alternanza si articoleranno intercalando periodi di formazione d'aula con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa integrate, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi definiti nel “Patto formativo”.
4. L'attività per gli studenti delle classi terze avrà carattere prevalentemente orientativo. Per gli studenti delle altre classi, invece, l'offerta formativa sarà in misura crescente finalizzata anche all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Art. 8 - Tutela e assicurazione

1. Il percorso di alternanza può iniziare solo quando il dirigente scolastico della scuola partecipante correda la documentazione con una dichiarazione contenente i dati relativi alla copertura assicurativa degli studenti impegnati nell'alternanza. L'attivazione delle assicurazioni rientra nella responsabilità degli istituti scolastici.
2. La partecipazione degli allievi al percorso non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 9 - Obblighi degli allievi

Gli allievi hanno l'obbligo di adeguare i loro comportamenti alle norme di sicurezza, protezione e salute, di tutela della privacy nel trattamento dei dati secondo le disposizioni dell'Ente ospitante.

Art. 10 - Monitoraggio e valutazione

Sarà cura del Gruppo di coordinamento individuare, promuovere e verificare, periodicamente, le modalità di attuazione del presente accordo nonché di monitorarne i risultati.

Art. 11 - Pubblicizzazione

1. L'Università di Siena e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ogni anno daranno opportuna pubblicizzazione all'esterno degli esiti dei percorsi di alternanza utilizzando a tal fine i canali di comunicazione e le forme più opportune.
2. Le istituzioni scolastiche potranno organizzare, entro la fine di ogni anno scolastico, una giornata seminariale di “Restituzione delle esperienze” aperta a tutti gli alunni, ai genitori e ai docenti dell'istituto.

Art. 12- Oneri finanziari

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le parti contraenti.

L'ente ospitante si riserva di chiedere un contributo forfettario per eventuali spese legate ai materiali e all'utilizzo dei macchinari dei laboratori.

Art. 15 – Scadenza e recesso

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha durata triennale, a copertura delle annualità scolastiche 2016-2017 e 2017-2018 2018-2019, con scadenza il 30 giugno 2019. A ciascuna delle parti contraenti è riservato, in qualsiasi momento, il diritto di recesso unilaterale da adottarsi con un preavviso di almeno 30 giorni e da comunicarsi alle controparti tramite PEC o con invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Letto e sottoscritto digitalmente

Firenze, _____

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per
la Toscana
Il Direttore Generale
Domenico Petruzzo

Per l'Università di Siena
Il Magnifico Rettore
Francesco Frati